



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO C

**GESTIONE DELLE RISORSE DELLA EX
LINEA I.2.2.A DEL PAR FSC ABRUZZO 2007/13
(BANDO CREDITO E' CRESCITA)**

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE

Tra

Regione Abruzzo (Codice Fiscale 80003170661) – **Servizio Impresa e Finanza del Dipartimento per lo Sviluppo Economico - Turismo**, con sede in Pescara, in via Passolanciano, 75 – 65124 rappresentato dal dirigente pro tempore dott.ssa **Maria Ferrara**, nata a [REDACTED]

E

Il Confidi **COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA "CITTA' DI LANCIANO"**, (partita IVA n. 81002100691, con sede legale in Lanciano (CH), alla via Cesare Battisti 6/8, C.A.P. 66034, rappresentato da **Fabrizio Bomba**, nato a [REDACTED] nella sua qualità di Rappresentante Legale

La presente Convenzione è adottata, in parte integrante e sostanziale, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 873 del 28/12/2022, in applicazione delle *“Disposizioni Operative per la gestione delle risorse della ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 (Bando Credito è Crescita)”* - Allegato A alla medesima D.G.R.

VISTO

- a la D.G.R. n. 458 del 04/07/2011 poi rettificata dalla DGR n. 556 dell'08/8/2011, con la quale, preso atto degli adeguamenti resi necessari a seguito delle modifiche al quadro normativo e finanziario di riferimento, è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) delle risorse FAS per il periodo di programmazione 2007/2013;
- b la Delibera CIPE n. 79 del 30/09/2011, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 25/2/2012, con la quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha preso atto del Programma Attuativo Regionale della Regione Abruzzo;
- c la D.G.R. n. 659 del 16/09/2013, così come modificata dalla D.G.R. n. 652 del 14/10/2014, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico *“Credito E' Crescita”* che ha destinato le risorse previste nella Linea di Azione I.2.2.a) del PAR-FAS Abruzzo 2007/2013 alla concessione di contributi alle MPMI abruzzesi socie, o che intendano associarsi ai Confidi, con vincolo di destinazione ad aumento gratuito di capitale sociale dei Confidi medesimi, al fine di agevolare l'accesso al credito delle stesse MPMI socie;
- d la D.G.R. n. 708 del 04/11/2014, con la quale è stato, tra l'altro, approvato lo Schema di Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra Regione Abruzzo ed i Confidi;
- e la D.G.R. n. 781 del 19/09/2015, con la quale è stato, tra l'altro, approvato il primo Atto Aggiuntivo alla Convenzione;
- f la D.G.R. n. 396 del 21/06/2016 con la quale è stato, tra l'altro, approvato il secondo Atto Aggiuntivo alla Convenzione;
- g la Decisione C(2010) 4505 del 06/07/2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il *“Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”*, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia);
- h il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352/1 del 24/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *“de minimis”*;
- i il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
- j il Decreto Interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 gennaio 2017 *“Misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzia collettiva dei fidi”*;
- k la Nota della Commissione Europea – DG Concorrenza – Aiuti di Stato, prot. n. COMP/H2/MB/as/2016/069775 del 14 luglio 2016 con riferimento al decreto interministeriale da adottare ai sensi dell'art. 1 comma 54 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità) ha, tra l'altro, stabilito che *“il premio pagato ai Confidi dalle PMI, a fronte delle garanzie ricevute, deve limitarsi a coprire solamente gli eventuali costi amministrativi di istruttoria (due diligence, ecc.) sostenuti dai Confidi stessi”*; ha previsto che al termine del periodo di operatività le risorse devono essere restituite; ha escluso ogni possibile riutilizzo da parte dei Confidi delle risorse del fondo rischi per attività e a condizioni diverse da quelle per le quali le risorse sono state originariamente assegnate;
- l la D.G.R. n. 885 del 22/11/2018 con la quale sono stati, tra l'altro, approvati il documento *“Disposizioni Operative per la gestione delle risorse della ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 (Bando Credito è Crescita)”* (Allegato A) e lo schema di Convenzione (Allegato C);

m la D.G.R. n. 297 del 08/06/2020 con la quale sono stati, tra l'altro, modificati e sostituiti integralmente il documento "Disposizioni Operative per la gestione delle risorse della ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 (Bando Credito è Crescita)" (Allegato A) e lo schema di Convenzione (Allegato C) per apportare gli adeguamenti imposti dalle difficoltà economico-finanziarie ed operative correlate alla pandemia da COVID-19;

n la D.G.R. n. 604 del 28/09/2021 con la quale sono stati:

- posticipati di dodici mesi tutti i termini temporali previsti nel documento "*Disposizioni Operative per la gestione delle risorse della ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 (Bando Credito è Crescita)*" (Allegato A alla DGR n. 297/2020);
- modificato l'art. 8, comma 7 e posticipati di un anno (12 mesi) tutti i termini temporali previsti nello schema di convenzione vigente e conseguentemente di approvare l'Addendum allo "*Schema di Convenzione per la gestione delle risorse della ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13 (Bando Credito è Crescita)*", integrando così l'allegato C approvato con la D.G.R. n. 297/2020.

CONSIDERATO

a il crescente fabbisogno di liquidità ovvero di capitale circolante correlati alla grave crisi energetica in atto, alla quale si vanno a sommare gli effetti negativi sul sistema economico-imprenditoriale abruzzese causati dalla pandemia da COVID-19, che hanno aggravato la situazione finanziaria del tessuto produttivo abruzzese ed ostacolato maggiormente l'operatività dei Confidi, soprattutto per la rigidità palesata dal sistema bancario, soprattutto a seguito delle significative modifiche disposte dall'art. 13 del Decreto n. 23 del 08/04/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 40 del 05/06/2020, al meccanismo di funzionamento del Fondo Centrale di Garanzia che ne accresciuto notevolmente la capacità di attrazione;

b che il Fondo Centrale di Garanzia ha negli ultimi tempi palesato una ridotta attrattività nei confronti del sistema bancario, in virtù del ripristino delle ordinarie modalità di funzionamento ed il venir meno delle disposizioni di cui al succitato Decreto 23/2020, determinando un "ritorno" all'implementazione di strumenti di garanzia anche con risorse pubbliche per agevolare l'accesso al credito bancario;

c l'incremento dell'operatività dei Confidi registrato negli ultimi mesi del 2022 dal punto di vista della capacità di agevolare l'accesso al credito bancario del sistema delle PMI regionale.

RICHIAMATA

a la Convenzione stipulata a seguito dell'approvazione dello schema di convenzione con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 885 del 22/11/2018;

b La Convenzione siglata a seguito dell'approvazione dello schema di convenzione da parte della Giunta Regionale con la DGR n. 297 del 08/06/2020.

c La Convenzione stipulata a seguito dell'approvazione dello schema di convenzione con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 604 del 28/09/2021.

RILEVATO

Pertanto che il presente addendum trova applicazione esclusivamente nei confronti dei Confidi che hanno siglato la Convenzione stipulata a seguito dell'approvazione dello schema con la DGR n. 604 del 28/09/2021 e che non hanno subito un provvedimento di risoluzione della convenzione stessa.

Per tutto quanto esposto in premessa, considerato parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento giuntale, le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Tutti i termini temporali previsti nella Convenzione vigente sono protratti di un anno.

Art. 2

Il testo del vigente art. 7, comma 1 lettera c) della Convenzione è sostituito dalla seguente disposizione:

“devono essere concesse nella misura massima del 80% del finanziamento bancario”.

Art. 3

Per quanto non espressamente convenuto restano in vigore le disposizioni pattuite nella Convenzione vigente.

Art. 4

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto di appalto è esclusivamente competente il Foro di Pescara.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Abruzzo

Il dirigente pro-tempore del Servizio Impresa e Finanza

(firmato digitalmente)

Per il Confidi

il Rappresentante Legale

(firmato digitalmente)